



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
E DISABILITÀ

Servizio programmazione e sviluppo
dei servizi sociali e dell'integrazione
e assistenza socio-sanitaria

salute@certregione.fvg.it
socio-sanitario@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5582
I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

Iscrizione nel Registro regionale delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e socio-sanitarie a favore di minori della Comunità bambino-genitore La corte della trinità di Campofornido (UD) - Autorizzazione definitiva.

Il Direttore di Servizio

Visto l'articolo 8, comma 3, lettere f) e g), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dove è previsto che alle Regioni spetta in particolare l'esercizio delle funzioni di:

- definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti del terzo settore;

- l'istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali, socioeducative e socio-sanitarie;

Visto l'articolo 11 della richiamata legge 328/2000, che prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e socio-sanitarie, prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento;

Visto in particolare l'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006, che prevede che con regolamento regionale siano definiti:

- a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;

d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

Visto il comma 2, dell'articolo 33, della legge regionale 6/2006, che prevede che con regolamento regionale siano definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti, con particolare riferimento a:

a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;

b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;

c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;

d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;

e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;

Visto altresì il comma 6, dell'articolo 33, della legge regionale 6/2006, che prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, del Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati e che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro;

Visto il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 158/Pres del 7 dicembre 2022;

Visto in particolare l'articolo 16 del predetto Regolamento che prevede che:

- presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie è istituito il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati;

- l'iscrizione e la cancellazione dei soggetti dal Registro avviene d'ufficio a cura della direzione centrale competente a seguito delle comunicazioni relative ai provvedimenti di rilascio, conferma, modifica, decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione e di rilascio, modifica, rinnovo e revoca dell'accreditamento;

- le relative informazioni sono registrate sul Registro entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli enti competenti;

- il Registro si compone di due distinte sezioni destinate rispettivamente ai soggetti autorizzati al funzionamento e a quelli accreditati;

- il Registro è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016;

- nel Registro, per ogni soggetto iscritto, sono contenute almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione del servizio o della struttura;

b) la sede legale e le sedi operative e i relativi recapiti;

c) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;

d) la tipologia della struttura;

e) la tipologia di utenza;

f) la capacità ricettiva massima;

g) le figure professionali presenti e il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.

Visto il provvedimento del Comune di Campofornido Determinazione nr. 64 del 16.02.2024, trasmesso con nota protgen/2024/0001939 (acquisita sub GRFVG-GEN-2024-0132965-A), con cui il predetto ente ha concesso l'autorizzazione definitiva al funzionamento alla Comunità bambino-genitore:

- a) denominazione: La Corte della Trinità;
- b) sede: Via Principe di Piemonte 11, Campofornido (UD);
- c) titolare dell'autorizzazione: Loris Bianchet;
- d) soggetto gestore: L'Ancora Società Cooperativa Sociale;
- e) tipologia struttura: Comunità bambino-genitore;
- f) tipologia di utenza: -
- g) capacità ricettiva massima: 16 ospiti
- h) figure professionali presenti e contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato: un coordinatore responsabile, operatori di area educativa e operatore ausiliario, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il CCNL – Cooperative Sociali.

Ritenuto di provvedere all'iscrizione della predetta struttura nelle rispettive sezioni del Registro delle strutture autorizzate e accreditate;

decreta

1. Per quanto premesso, di iscrivere, con le relative informazioni, la seguente struttura nel Registro regionale delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori di cui all'articolo 16 del D.P.Reg. 158/Pres del 7 dicembre 2022:

Sezione del Registro	Autorizzazioni
Tipo autorizzazione	Definitiva
Denominazione struttura	La Corte della Trinità
Sede struttura	Via Principe di Piemonte 11, Campofornido (UD)
Titolare dell'autorizzazione	Loris Bianchet
c.f. titolare dell'autorizzazione	-
Soggetto gestore	L'Ancora Società Cooperativa Sociale
Sede soggetto gestore	Via Melegnano 84/89, Udine
c.f. soggetto gestore	01924270307
p. IVA soggetto gestore	-
Tipologia struttura	Comunità bambino-genitore

Tipologia di utenza	-
Capacità ricettiva massima	16 ospiti
Figure professionali presenti e contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato	Un coordinatore responsabile, operatori di area educativa e operatore ausiliario, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il CCNL – Cooperative Sociali

2. Il presente provvedimento è comunicato al titolare dell'autorizzazione nonché al Comune, all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott.ssa Miriam Totis
[firmato digitalmente]